

# **TI\_GERICHTE 15.2008.58 vom 29. September 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2008.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.58)

FR: TI\_GERICHTE 15.2008.58 du 29 septembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 15.2008.58 del 29 settembre 2008

## **Regeste**

Denegata giustizia. Informazioni sull'esito di un'asta immobiliare e di pigoramenti di salario

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso all'autorità di vigilanza contro il provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti dev'essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ne ebbe notizia (art. 17 cpv. 2 LEF). È però ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).

### **E. 2**

Nel caso concreto, la ricorrente non pare voler contestare uno o più provvedimenti determinati dell'Ufficio (del resto non ne indica nemmeno uno con precisione, per cui il ricorso sarebbe comunque irricevibile, art. 7 cpv. 3 LPR), se non – in un secondo tempo – l'asta del 14 marzo 1994, ma il ricorso è su questo punto manifestamente tardivo. Il secondo punto sollevato dalla ricorrente è incomprensibile. In realtà, il suo scopo principale pare piuttosto essere quello di denunciare una carente informazione da parte dell'Ufficio. A questo riguardo occorre precisare che le parti a un'esecuzione forzata non hanno un diritto d'informazione illimitato ma solo quello di consultare i verbali, registri ed atti dell'ufficio e di chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). In particolare, gli uffici non sono giuridicamente tenuti a rispondere a domande la cui risposta non si trova direttamente negli atti, segnatamente se essa richiede un apprezzamento di quei documenti (DTF 110 III 51, cons. 4; Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 8a).

### **E. 3**

Ciò posto, il ricorso dà luogo alle seguenti osservazioni per quanto concerne gli incarti immobiliari n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

#### **E. 3.1**

Si evince dagli atti che l'Ufficio ha consegnato tutti gli atti importanti (elenchi oneri, condizioni d'asta, stato di riparto) alla ricorrente, sia in occasione delle procedure di realizzazione che successivamente (tramite l'avv. \_\_\_\_\_ il 10 agosto 2004 nonché il 13 novembre 2006). Le è inoltre stata ripetutamente offerta la facoltà di venire a consultare l'intero incarto presso l'Ufficio (scritto 8 novembre 2006) e le è stato (ri)spiegato il calcolo della perdita accertata nell'attestato d'insufficienza di pegno sia con scritto del 12 dicembre 2006 che durante un incontro tenutosi il 16 luglio 2007. In queste condizioni non si può certo rimproverare all'Ufficio un diniego di giustizia.

#### **E. 3.2**

A scanso di equivoci, va rilevato come l'Ufficio fosse comunque tenuto a iscrivere negli elenchi oneri i crediti della Banca \_\_\_\_\_ così come insinuati, senza facoltà di modifica (art. 36 cpv. 2 del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]), seppure l'importo fosse superiore a quello fatto valere nell'esecuzione (CEF 13 novembre 2000 [15.00.145], cons. 3a), dal momento che l'importo complessivo delle cartelle ipotecarie al portatore prodotte dalla banca (ed iscritte a registro fondiario), compresi gli interessi del 7% correnti e scaduti di tre anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC), coprivano detto credito. Sarebbe infatti spettato alla ricorrente e a sua madre contestare gli elenchi oneri con un'azione giudiziaria (art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF), qualora avessero voluto far valere che il credito di valuta della banca era inferiore a quello insinuato (in seguito al rimborso di fr. 400'000.--) e/o che era garantito da una parte soltanto delle cartelle ipotecarie. Non avendolo fatto, gli elenchi oneri sono diventati definitivi e l'Ufficio era obbligato a procedere al riparto secondo le indicazioni contenute in tali atti (cfr. supra ad A). Semmai, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla banca (e non all'Ufficio) la restituzione del preteso arricchimento. V'è però da rilevare che il versamento di fr. 400'000.-- di cui al doc. 2 prodotto dalla ricorrente il 14 agosto 2008 è stato effettuato (il 29 maggio 1991) prima dell'inoltro delle esecuzioni in questione (del 2 settembre 1992) ed è stato accreditato sul conto n. \_\_\_\_\_1.001.0001, il cui saldo passivo era di fr. 570'049.- al 30 dicembre 1993, ovvero un importo identico (dedotti gli interessi e spese) a quello di fr. 569'830.-- insinuato dalla banca il 21 dicembre 1993 nelle due procedure immobiliari. Accanto a tale conto, la banca aveva anche insinuato nelle esecuzioni in realizzazione della quota di comproprietà il saldo passivo di un secondo conto (n. \_\_\_\_\_8.001.0001), pari a fr. 404'443.--. Da quanto è dato di capire dagli atti, la banca ha accreditato il ricavo di fr. 600'000.-- per fr. 189'737.-- sul primo conto (oltre i fr. 300'000.-- dell'asta del fondo n. 41, cfr. doc. 4), e per la rimanenza a saldo del secondo conto (compresi gli interessi maturati dalla data d'insinuazione fino alla data dell'asta). Quanto al ricavo dell'incanto di Monte Carlo, di fr. 113'294,25, esso risulta regolarmente indicato, con data 28 ottobre 1994, nell'estratto conto di cui al doc. 4. I documenti prodotti dalla ricorrente non dimostrano pertanto che la banca si sia indebitamente arricchita.

#### **E. 4**

Per quanto attiene invece all'asserita carenza d'informazione in merito alla destinazione delle quote di salario incassate dall'Ufficio dall'agosto 2005, si evince dai fatti ricordati sopra (ai considerandi da B a F), che l'Ufficio ha trasmesso alla ricorrente tutti i conteggi e le schede contabili relativi ai diversi pignoramenti di salario successisi dal 2005 ad oggi e, oltre ai scritti già citati, ha risposto, anche per scritto (senza pretesa di esaustività si citino le lettere 11 aprile 2006, 26 maggio 2006, 12 marzo 2007, 22, 26 e 29 novembre 2007, 8 gennaio 2008, 3 marzo 2008), alle numerose domande dell'escussa offrendole di presentarsi presso i suoi sportelli per le verifiche e delucidazioni del caso (senza esito positivo, cfr. scritto 2 gennaio 2007 della Divisione di giustizia). Neppure su questo punto si può pertanto rilevare alcun diniego di giustizia da parte dell'Ufficio.

#### **E. 5**

Nell'atto ricorsuale, pare di capire che l'escussa chieda ora anche la trasmissione delle ricevute dei pagamenti fatti dall'Ufficio dall'agosto 2005 ad oggi. Tale richiesta sembra nuova (in particolare non figura nel suo scritto 27 febbraio 2008 all'Ufficio) ed è quindi irricevibile sotto forma di ricorso. Evidentemente, la ricorrente può esigere dall'Ufficio la trasmissione di copie dei giustificativi contabili relativi a tutti i pagamenti effettuati

dall'Ufficio negli incarti che la concernono. Visto che ciò causerebbe all'Ufficio un importante dispendio lavorativo, per il quale esso potrebbe chiedere un congruo anticipo per la tassa che l'art. 12 dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) gli permette di prelevare, è nell'interesse della ricorrente limitare la sua richiesta specificando per quali pagamenti le necessita la ricevuta (per quanto è dato di capire dagli atti potrebbero bastare le ricevute relative al pagamento dei premi della o delle casse malati che non dovessero figurare negli estratti forniti dalle medesime).

#### **E. 6**

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 8a, 17, 20a LEF; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Intimazione a RI 1, \_\_\_\_\_.

Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.